



Comune di Golfo Aranci

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO CHE INCIDONO SULLA SICUREZZA E SULLA FLUIDITÀ DELLA CIRCOLAZIONE

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Prestazioni

Art. 3 – Casi di esclusione

Art. 4 – Domanda del richiedente – Valutazioni del Comando - pagamento anticipato e modalità di versamento delle tariffe- destinazione delle entrate

Art. 5 – Priorità dei servizi di istituto destinati alla collettività e non obbligatorietà della prestazione del servizio nell'interesse dei privati

Art. 6 – Criteri di impiego del personale

Art. 7 – Divieti

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di autorizzazione, esecuzione e rimborso delle spese relative a prestazioni a pagamento in materia di sicurezza e fluidità della circolazione rese a favore di privati dal personale di polizia locale nel territorio dell'Ente; ciò in conformità al disposto dell'art. 22 comma 3 bis del D.L. 24/4/2017 n° 50, come modificato da legge di conversione L 21/6/2017 n° 96, che prevede: *"A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti."*

Articolo 2 Prestazioni

La Polizia Locale può effettuare prestazioni di viabilità a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione - esclusivamente su aree soggette alla disciplina del C.d.S - nell'interesse di persone fisiche o giuridiche private (quali, ad esempio, società, organizzazioni, associazioni, comitati, gruppi sportivi, ecc); sempre a titolo di esempio, possono quindi essere effettuati servizi di viabilità a pagamento in occasione di:

- sagre, fiere, mostre, conferenze, celebrazioni non istituzionali;
- manifestazioni d'intrattenimento, sportive - anche dilettantistiche o amatoriali, folkloristiche o culturali, spettacoli, concerti, cerimonie;
- manifestazioni di promozione commerciale;
- altre attività di carattere privato che incidano sulla viabilità pubblica.

Le prestazioni del personale della polizia Locale per tali attività sono rese su base volontaria degli agenti e degli ufficiali facenti parte del Corpo della Polizia Locale.

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro aggiuntivo remunerato come straordinario;
- adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.

Le ore di servizio aggiuntive prestate dal personale della polizia Locale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5, del CCNL 14/09/2000, compresi gli oneri di legge ed eventuali ss.mm.ii.

Tali compensi spettano anche al titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 18 del CCNL 21.05.2018.

Le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di servizi non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL 1.04.1999 e all'art. 38, comma 3 del CCNL 14.9.2000 e non rientrano nel tetto

massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art. 14 del CCNL 1.04.1999.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi precedenti sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative", appositamente inserite ad integrazione del Fondo Risorse decentrate con destinazione vincolata.

Articolo 3 Casi di esclusione

Sono da considerarsi di prevalente od esclusivo interesse pubblico e pertanto non sottoposte all'obbligo di pagamento delle tariffe le prestazioni di viabilità fornite nei seguenti casi:

- a) prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali quali ad esempio l'attività di pronto intervento e quella di rilevazione di infortunistica stradale;
- b) prestazioni rientranti tra i servizi pubblici a domanda individuale già disciplinati da apposita normativa;
- c) prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri comandi erogate conformemente al disposto della L. 7/3/1986 n. 65;
- d) circostanze in cui sussista pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata;
- e) manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale;
- f) manifestazioni organizzate dallo Stato e da altri enti pubblici;
- g) manifestazioni di carattere religioso;
- h) manifestazioni di carattere politico, elettorale o sindacale;
- i) viabilità per lavori commissionati dal Comune o da altri enti pubblici;
- l) cerimonie funebri;

La concessione del patrocinio comunale e/o di eventuali contributi per la realizzazione dell'evento non costituisce causa di esclusione per l'onere di pagamento.

Articolo 4 Domanda del richiedente – valutazioni del Comando - pagamento anticipato e modalità di versamento delle tariffe - destinazione delle entrate

Le domande per richiedere i suddetti servizi di viabilità, da compilarsi nella forma dell'apposito modello che sarà approvato con determinazione del responsabile dell'area polizia locale, vanno presentate al Comando di Polizia Locale del Comune di Golfo Aranci con un anticipo minimo di 20 giorni antecedenti l'evento per il quale si richiedono le prestazioni; le pratiche verranno istruite dal Comando Polizia Locale che valuterà l'effettiva necessità di personale e mezzi per consentire lo svolgimento dell'evento e la disponibilità.

Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile/Comandante della Polizia Locale comunicherà al richiedente l'esito positivo dell'istruttoria e l'ammontare dell'importo necessario a rimborsare il costo del servizio o, in caso di esito negativo, le sintetiche motivazioni del diniego.

Il soggetto autorizzato provvederà a versare l'intera somma alla Tesoreria Comunale, indicando la causale del versamento e fornendo prova dell'avvenuto pagamento attraverso la ricevuta di versamento che andrà presentata al Comando dall'interessato entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria e comunque prima dello svolgimento del richiesto servizio. L'esecuzione del servizio è comunque subordinata all'avvenuto pagamento da parte dell'autorizzato nella misura stabilita nella comunicazione dal Responsabile/Comandante.

Il versamento dovrà avvenire sulla base delle modalità individuate dall'Ente, preferibilmente con PagoPA.

Le tariffe orarie relative all'impiego del personale del Servizio di Polizia Locale - comprensive degli oneri retributivi e previdenziali da corrispondere al personale, di altri oneri a carico dell'Ente, anche per utilizzo di strumenti ed attrezzature e dei costi organizzativi, sono quelle previste per il lavoro straordinario dal CCNL in vigore e risultano distinte tra prestazioni effettuate in normale turno di lavoro e prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro.

L'Ente potrà individuare appositi capitoli sul bilancio.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello che sarà approvato con determinazione del responsabile dell'area polizia locale, dovrà essere specificato:

- 1) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- 2) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- 3) le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
- 4) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- 5) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento laddove previsto;
- 6) l'indicazione generale dei servizi ritenuti necessari.

Oltre agli oneri legati alle spese di personale, saranno a carico dei terzi gli oneri legati all'uso ed al deterioramento di mezzi disponibili ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio, così come di seguito quantificati:

Tipologia	Costo giornaliero (oltre 6 ore e fino a 12 ore per evento)	Costo orario (fino a 6 ore ad evento)
AUTOVETTURA	50,00 €	5,00 €
CICLOMOTORE	20,00 €	2,50 €

A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 (dieci) giorni dalla manifestazione/evento; per le riscossioni delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Articolo 5 Priorità dei servizi di istituto destinati alla collettività e non obbligatorietà della prestazione del servizio nell'interesse dei privati

Le prestazioni di viabilità a pagamento del personale di Polizia Locale per iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e fluidità della circolazione non costituiscono in alcun modo un obbligo per l'Ente né per i suoi dipendenti: costituisce infatti sempre e comunque priorità del servizio di Polizia Locale l'attività di pubblico interesse rivolta alla collettività.

Il Comando valuterà pertanto di volta in volta la fattibilità delle richieste di servizi di viabilità nell'interesse dell'evento organizzato dai privati, avendo riguardo all'effettiva disponibilità di

personale, attrezzature e mezzi per il servizio richiesto, senza che il richiedente possa vantare alcun diritto all'esecuzione della prestazione.

Articolo 6 Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale di Polizia Locale per i servizi di viabilità richiesti da privati potrà essere disposto dal Responsabile/Comandante nel rispetto del seguente criterio generale:

a) servizi svolti da personale di polizia locale esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro: adesione preventiva del numero di operatori di Polizia Locale necessario e sufficiente al servizio richiesto;

Nel disporre/autorizzare i servizi fuori del normale orario lavorativo orario oggetto del presente regolamento, il Comando dovrà assicurare a tutti gli operatori pari opportunità di adesione, tenendo comunque conto delle limitazioni in cui incorrono per vari motivi i dipendenti che ad esempio sono esentati dal servizio notturno, dallo straordinario, dal servizio esterno, ecc.; tutte le prestazioni dovranno essere disposte nel rispetto della dignità personale e della tutela psicofisica dell'operatore ed in ogni caso non potranno superare l'orario del turno di lavoro ordinario, salvo il consenso del prestatore d'opera.

Articolo 7 Divieti

È vietata l'erogazione di prestazioni in assenza del correlativo versamento della tariffa nella misura fissata; è vietata altresì ogni diversa elargizione di somme di denaro od altre utilità a corrispettivo delle prestazioni.